

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE DEL VANDORNO IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIELLA BI STRADA CANTONE
BONINO 2

Numero REA: BI - 15460

Codice fiscale: 00198670028

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "C" AL N° 346 DI RACCOLTA

COOPERATIVA SOCIALE DEL VANDORNO IMPRESA SOCIALE
Strada Cantone Bonino n. 2 – 13900 Biella, frazione Vandorno

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione – Denominazione.

E' costituita, ai sensi della normativa vigente, la società cooperativa denominata: "Cooperativa Sociale del Vandorno Impresa Sociale", abbreviabile "Cooperativa Sociale del Vandorno I.S.".

La Cooperativa è la continuazione ideale e storica della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Biella-Vandorno costituita fin dal 1868, che aveva *"per scopo essenzialmente: a) di sussidiare i Soci in caso di malattia; b) di sovvenire i Soci inabili al lavoro per vecchiaia e malattia"*.

Alla presente Cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di Cooperative Sociali nonché le disposizioni relative al settore in cui la Cooperativa opera e quelle sulle Imprese Sociali, in quanto la Cooperativa Sociale è di diritto Impresa Sociale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del dlgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- 2) per quanto non previsto dal Titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulle società cooperative, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

La Cooperativa ha sede nel comune di Biella; potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad Associazioni di Tutela e Rappresentanza del Movimento Cooperativo.

Art. 2 – Durata.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO SOCIALE

Art. 3 – Scopo mutualistico.

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo sociale e materiale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti anche ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Art. 4 – Oggetto Sociale.

La Cooperativa si propone di perseguire in modo organizzato e senza fine di lucro finalità di

solidarietà sociale, a favore di soggetti bisognosi di assistenza socio-sanitaria e/o in stato di necessità per motivi di indigenza, in particolare verso le persone anziane svolgendo a favore di soci o terzi le seguenti attività:

- 1) servizio residenziale socio assistenziale e sanitario per anziani autosufficienti;
- 2) servizio residenziale socio assistenziale e sanitario per anziani con autosufficienza ridotta;
- 3) servizio residenziale socio assistenziale e sanitario per anziani non autosufficienti;
- 4) servizio residenziale socio assistenziale e sanitario per adulti e anziani post acuzie;
- 5) servizio di riabilitazione, residenziale e non, per adulti e anziani;
- 6) servizio residenziale socio assistenziale e sanitario per adulti e anziani in periodo di convalescenza;
- 7) servizio residenziale "di sollievo" socio assistenziale e sanitario per adulti e anziani;
- 8) servizio residenziale "diurno" socio assistenziale e sanitario;
- 9) utilizzo palestra per corsi di riabilitazione e/o mantenimento;
- 10) prestazioni infermieristiche (paos, dtx, etc);
- 11) prelievi per esami diagnostici;
- 12) promozione diretta o in collaborazione con altri Enti di attività sociali di iniziative anche a carattere commerciale, in particolare sui beni di consumo, con il compimento di tutte le operazioni di carattere finanziario ed immobiliare necessarie ed opportune per il migliore conseguimento dello scopo sociale.

Alla Cooperativa è fatto assoluto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può stipulare convenzioni con Società o Enti. Può altresì affittare immobili, attrezzature ed impianti, nonché utilizzare le risorse di lavoro e professionali di terzi, per la conduzione delle sue attività.

Prima della attivazione di servizi e strutture, la Cooperativa richiederà le autorizzazioni di legge e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III SOCI

Art. 5 – Numero e requisiti.

Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci della Cooperativa:

- a) i soggetti residenti nella frazione di Vandorno di Biella, e in particolare le Persone Fisiche, Utenti o Soci Fruttori dei servizi della Cooperativa; possono essere soci anche i soggetti residenti fuori dalla frazione di Vandorno di Biella, ai sensi del quarto comma del presente articolo;
- b) i Soci Volontari quali definiti dall'art. 2 l. n. 381/91 e al successivo art. 6;
- c) le Persone Giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto ai sensi dell'art. 1 l. n. 381/91 il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali;
- d) i Soci Finanziatori come definiti al successivo art. 17;
- e) le Persone Giuridiche la cui attività sia considerata strumentale per il raggiungimento

degli scopi della Cooperativa.

Ogni Socio sottoscrive ed è titolare di almeno una quota sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà accogliere domande di persone residenti fuori della frazione di Vandorno di Biella o all'estero.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio o che partecipano a Società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 – Soci Volontari.

Possono essere ammessi in qualità di Soci Volontari le Persone Fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della Cooperativa.

Ai Soci Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Assemblea per la totalità dei Soci.

I Soci Volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro dei Soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Nel caso in cui il numero dei Soci Volontari superi, durante la vita della Cooperativa, quello della metà del numero complessivo dei Soci, richiesto dalla legge e dal presente Statuto, gli Amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della Cooperativa.

Si applicano ai Soci Volontari le disposizioni di legge e del presente Statuto relative ai Soci Cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545 quinquies c.c.) sono applicabili anche ai Soci Volontari;
- 2) per la cessione delle partecipazioni dei Soci Volontari è necessaria l'autorizzazione degli Amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);
- 3) si applica ai Soci Volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);
- 4) i Soci volontari possono essere nominati Amministratori, ma il loro numero deve essere inferiore rispetto a quello degli Amministratori scelti fra i Soci Cooperatori.

Art. 7 – Ammissione.

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda della Persona Fisica dovrà indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) l'interesse a far parte della Cooperativa;
- c) l'impegno a versare la quota sociale, anche ratealmente, determinata in conformità del disposto contenuto nell'art. 2525 del Codice Civile ed altre eventuali norme, come previsto dall'art. 9 l.n. 59/92;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti Interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli Organi Sociali.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle Persone Fisiche, la domanda di ammissione delle Persone Giuridiche, Società, Associazioni od Enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'Organo Sociale che ne ha autorizzato la presentazione.



Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo ed al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione o di rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.

Art. 8 – Domicilio dei Soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci.

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 9 – Obblighi dei soci.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

- a) a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro dei Soci e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la quota sociale, in una unica soluzione o ratealmente;
- b) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dagli altri Organi Sociali;
- c) a partecipare all'attività della Cooperativa, nelle forme e nei modi compatibili, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

I Soci possono effettuare versamenti alla Cooperativa a titolo di oblazione per il sostegno delle attività sociali.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

- 1) se il Socio è persona fisica: per recesso, esclusione, o per causa di morte;
- 2) se il Socio è persona giuridica: per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 11 – Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 43 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che il Consiglio di Amministrazione, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 12 – Esclusione.

L'esclusione del Socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio quando il medesimo:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- c) non osservi il presente Statuto, i Regolamenti Interni, le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e degli altri Organi Sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo, anche dopo l'intimazione da parte degli Organi Sociali competenti, con termine di almeno 30 (trenta) giorni;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi all'immagine, al patrimonio, ai servizi e alle strutture della Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Decisioni in materia di Recesso ed Esclusione – Opposizione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R..

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate ad un Collegio Arbitrale nominato ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

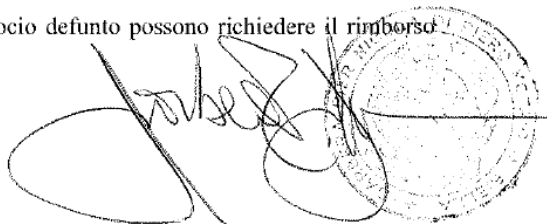
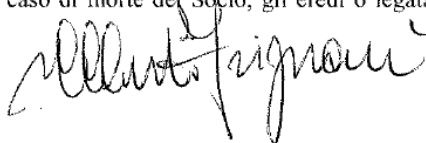
Art. 14 – Liquidazione.

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno o ridotta in proporzione alle perdite imputabili al Capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è verificato e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 – Morte del socio.

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto possono richiedere il rimborso



della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale continuazione del rapporto sociale con gli eredi, purché abbiano i requisiti per l'ammissione e purché, pena la decadenza, propongano domanda di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal giorno del decesso, delegando, in caso di pluralità di successori, un solo rappresentante.

Art. 16 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Art. 17 – Soci Finanziatori ed Obbligazioni.

Possono essere emessi dalla Cooperativa strumenti finanziari partecipativi del Capitale Sociale, non partecipativi (obbligazioni) e ibridi così come previsto dall'art. 2526 c.c.. Rientrano nella categoria degli strumenti finanziari partecipativi anche i Soci Sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'emissione delle azioni destinate ai Soci Finanziatori (strumenti finanziari partecipativi) deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, mediante la quale, in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli Amministratori ad escludere o limitare lo stesso, sempre in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione;
- il prezzo di emissione delle azioni;
- gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto;
- i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Le azioni dei Soci Finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria e quanto previsto deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei Soci Cooperatori.

In ogni caso la remunerazione delle azioni sottoscritte dai Soci Cooperatori, in qualità di Soci Finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c. e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa si avvale della facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c. e successive modificazioni ed integrazioni.

La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci Finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci Cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di Socio Finanziatore hanno diritto di

prelazione nel rimborso del Capitale Sociale, rispetto a quelle dei Soci Cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai Soci Finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di due anni a decorrere dalla data di iscrizione nel Libro dei Soci.

TITOLO IV **PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

Art. 18 – Patrimonio sociale.

Il Patrimonio Sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai Soci rappresentati da almeno una quota ciascuno del valore nominale nei limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) da ogni altra riserva costituita con decisione dei Soci e/o prevista per legge o per Statuto;
- d) da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Cooperativa a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa.

Art. 19 – Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dal precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Art. 20 – Esercizio sociale – Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, presenterà il bilancio con una relazione in cui saranno indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità col carattere cooperativo della Società.

Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci per l'approvazione entro ~~120~~ (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di ~~180~~ giorni.



nei casi previsti dalla vigente legislazione. L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del Capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad altre riserve.

L'Assemblea dei Soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 – Ristorni.

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, e dopo gli accantonamenti obbligatori, l'Assemblea dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante erogazione diretta.

Allo stesso modo la suddetta Assemblea dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra, operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito Regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) la quantità e la qualità di servizi di cui ha usufruito;
- b) il tempo di permanenza nella Cooperativa.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 22 – Organi Sociali.

Sono Organi della Società Cooperativa:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 23 – Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli Amministratori determinandone il numero, la durata del mandato nel rispetto delle vigenti norme di legge e gli eventuali compensi;
- 3) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;
- 4) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c.;
- 5) approva i Regolamenti;
- 6) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

- 7) approva la distribuzione di ristorni ai Soci;
- 8) delibera, inoltre, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 24 – Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei Liquidatori, sulla emissione di strumenti finanziari e partecipativi e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 25 – Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

- a) pubblicazione sul giornale locale "Il Biellese", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto invio almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativi e di Controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea Ordinaria, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla vigente legislazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti Soci che esprimano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 26 – Costituzione e quorum deliberativi.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati, tanti Soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Per la delibera dello scioglimento e liquidazione della Cooperativa è indispensabile la presenza diretta o per delega della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti e rappresentati, aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 27 – Votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 28 – Diritto di voto – Rappresentanza in Assemblea.

Hanno diritto di voto nelle Assemblee coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni, che siano in regola con il versamento della quota sociale e che non siano stati messi in mora dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

Ciascun Socio ha diritto a un solo voto.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservarsi a cura della Cooperativa, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 5 (cinque) Soci oltre se stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 – Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 30 – Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Cooperativa. E' composto da 7 a 18 membri, eletti dall'Assemblea che di volta in volta ne determina il numero preciso.

I membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea sono scelti tra i Soci residenti nella frazione di Vandorno di Biella che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dallo Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti dall'Assemblea anche fra i Soci non residenti nella frazione di Vandorno di Biella, ma per una percentuale massima del 30% (trenta per cento), riferita al numero totale di membri determinato dall'Assemblea, con arrotondamento al numero superiore.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, dura in carica tre esercizi, e scade con la presentazione del terzo bilancio.

L'Assemblea, all'atto della nomina, può deliberare una diversa durata, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 31 – Competenze.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla Assemblea dei Soci dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'elezione al suo interno del Presidente e del Vice Presidente;
- b) la revoca del Presidente e del Vice Presidente con provvedimento motivato e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- c) la nomina e la revoca del Segretario;
- d) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) l'amministrazione del Patrimonio Sociale;

- f) la determinazione della quota sociale;
- g) la deliberazione su interventi, anche economici, di sostegno alle iniziative mutualistiche e cooperative;
- h) la deliberazione circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- i) l'esecuzione di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello Statuto siano riservati all'Assemblea;
- j) la redazione dei bilanci, le relative note integrative e le relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti e dallo Statuto;
- k) l'elaborazione dei Regolamenti previsti al successivo art. 41;
- l) la stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- m) il conferimento di procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 36;
- n) l'adozione della Pianta Organica del personale dipendente e le sue modificazioni;
- o) l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, le azioni disciplinari di competenza, in base alle norme di legge e di contratto vigenti;
- p) la determinazione, in osservanza alle disposizioni che regolano la materia, del trattamento economico e normativo del personale dipendente;
- q) l'adesione della Cooperativa ad Organi Federali o Consortili;
- r) la gestione tecnica, economica, socio-sanitaria e amministrativa delle strutture e dei servizi attivati;
- s) l'approvazione di progetti tecnici e finanziari;
- t) la concessione di fidejussioni, la richiesta di affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti Pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, con una formale deliberazione in cui sono evidenziati contenuto, termini, modalità e limiti della delega, fatta eccezione dei poteri previsti dall'art. 2381 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Può altresì attribuire mansioni e compiti, nell'ambito delle proprie competenze, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, con una formale deliberazione che deve evidenziare contenuto, termini, modalità e limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare le deleghe di cui sopra in qualsiasi momento.

Art. 32 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione telefonica o telematica o con lettera da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 33 – Decadenza e sostituzione dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione decade al termine del mandato conferito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 23 dello Statuto. Dopo il termine di scadenza, l'Organo Amministrativo continua a gestire l'ordinaria amministrazione. La cessazione definitiva ha effetto dal momento in cui l'Assemblea ha votato un nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Decadono altresì dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di Socio.

La decadenza dei Consiglieri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto che rappresenti la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di mancanza sopravvenuta, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto Organo; i Consiglieri così nominati vengono sottoposti alla ratifica della prima Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e quelli rimasti in carica devono ricorrere senza indugio all'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori il ricorso all'Assemblea dei Soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun Socio può attivare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione degli Amministratori venuti a mancare.

Art. 34 – Compensi agli Amministratori.

La funzione degli Amministratori è gratuita, salvo disposizioni diverse di cui al paragrafo successivo.

Spetta alla Assemblea dei Soci stabilire e determinare l'eventuale compenso agli Amministratori. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, stabilire e determinare l'eventuale compenso per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 35 – Il Presidente.

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente ovvero, in sua mancanza, al Consigliere Anziano. L'anzianità dei Consiglieri è determinata dalla data di prima nomina e, a parità di nomina, dall'età.

Di fronte ai Soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova.

Art. 36 – Competenze.

Il Presidente ha, in unione con gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell'amministrazione della Cooperativa.

In particolare compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci: in entrambe è assistito dal Segretario;
- b) la formalizzazione e la responsabilità degli atti in esecuzione delle delibere del

- Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Soci;
- c) la rappresentanza della Cooperativa e la responsabilità unica di fronte ai terzi e in giudizio, nonché per quanto attiene gli obblighi di legge in materia previdenziale, della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, della riservatezza dei dati e altri obblighi similari;
 - d) la delega per le decisioni in merito agli obblighi di legge derivanti dalle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sulla riservatezza dei dati ed altri obblighi similari; in ogni caso le decisioni assunte sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
 - e) la gestione delle strutture residenziali in essere e dei servizi socio-assistenziali attivati, nell'ambito della delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 30 dello Statuto;
 - f) istruire le pratiche e le questioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, salvo quelle riservate in modo esclusivo all'Organo Amministrativo (ad esempio la predisposizione del progetto di bilancio);
 - g) assumere, in caso di urgenza, tutte le decisioni che ritiene necessarie, salvo sottoporle alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
 - h) sovrintendere e vigilare sull'attività dei servizi;
 - i) formalizzare l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente, in relazione a quanto disposto in merito dal Consiglio di Amministrazione;
 - j) promuovere l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, in base alla legge ed alle norme contrattuali;
 - k) stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - l) l'autorizzazione a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da Privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie;
 - m) la nomina di Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;
 - n) il conferimento di Procure Speciali per singoli atti o categorie di atti, sempre in piena osservanza delle norme di legge che regolano la materia e della delega del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

Salvo disposizioni diverse di cui all'art. 34, la funzione di Presidente è gratuita. Al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del suo mandato.

Art. 37 – Il Segretario e Tesoriere.

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le seguenti funzioni:

- 1) assiste a tutte le sedute, redige i verbali delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci formandone appositi registri;
- 2) svolge le funzioni di tesoriere, ha cura della regolare compilazione della contabilità e del conto economico, delle riscossioni e dei pagamenti;
- 3) redige il bilancio, portando i relativi documenti all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- 4) compila e aggiorna il Libro dei Soci.

Art. 38 – Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge, è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei Soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della Assemblea dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Cooperativa, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in materia relative alle società per azioni.

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Cooperativa nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del Revisore è determinato dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i Soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio. L'incarico può essere revocato con decisione dei Soci.

Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla Cooperativa: si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409-ter e 2409-sexies c.c.

Il Revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c..

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 – Scioglimento anticipato.

La Cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori determinando:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) a quali di essi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri spettanti ai Liquidatori.

Art. 40 – Devoluzione patrimonio finale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso ai Soci del Capitale Sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo le modalità di cui al presente Statuto;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 – Regolamenti.

Per disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti - determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 42 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio.

I principi in materia di remunerazione del Capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del Patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare è espressamente vietato alla Cooperativa:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato della percentuale legislativamente prevista rispetto al Capitale effettivamente versato;
- remunerare strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizioni ai Soci Cooperatori in misura superiore alla percentuale legislativamente prevista rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 43 – Clausola compromissoria.

Sono devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci o loro eredi e Cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, relative all'esclusione dei Soci e, in generale, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La Clausola Arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutti i Soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla Clausola di cui al comma precedente.

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Biella.

La domanda di Arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 5/03.

Il Collegio arbitrale decide secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 d.lgs. n. 5/03, i Soci possono convenire di autorizzare il Collegio Arbitrale a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Il Collegio Arbitrale decide nel termine di 3 (tre) mesi dalla nomina, salvo che lo stesso proroghi detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Il Collegio arbitrale fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. Esso, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

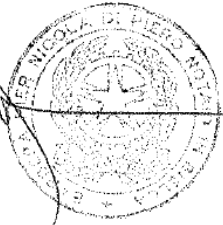
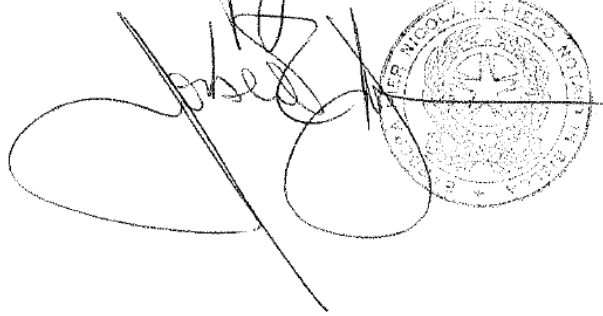
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita al Collegio Arbitrale è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività

sociale.

Art. 44 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulla società cooperativa a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile recante la “disciplina delle società cooperative”, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Visto per l'iscrizione
Biella, venti maggio duemilaseptecinqu

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO CHE TROVASI ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "C" ALL'ATTO A MIO ROGITO IN DATA 20 MAGGIO 2025, REPERTORIO N. 10921/3416, REGISTRATO A BIELLA IL 23 MAGGIO 2025 AL NUMERO 2975 SERIE 1T. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117. BIELLA, VENTINOVE MAGGIO DUEMILAVENTICINQUE.